



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Innocenza Zaffina, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, **in esito all'udienza pubblica del 13 giugno 2025**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **31999** del registro di Segreteria promosso da **M. G. omissis**, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura speciale allegata al presente atto, dall'Avv. Prof. Andrea Saccucci (c.f. SCCNDR74M16L483Q - indirizzo p.e.c. avv.andreasaccucci@pec.it) e dall'Avv. Matteo Magnano (c.f. MGNMTT8oP23E532P - indirizzo p.e.c. matteomagnano@pec.it), i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni ai suindicati indirizzi di posta elettronica certificata, con domicilio digitale eletto presso i medesimi indirizzi di posta elettronica certificata;

RICORRENTE

contro

Ministero della Difesa (c.f. 80234710582), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, via XX Settembre n. 8, difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, **NON COSTITUITO**;

INPS (*Istituto Nazionale della Previdenza Sociale*, - c.f.: 80078750587), con Sede in Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27Mo88U – PEC: avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it – fax 0418699299), per procura alle liti a rogito del notaio R. Fantini di Fiumicino del 22/03/2024, rep. n. 37875, raccolta n. 7313, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S. Croce 929.

RESISTENTI

LETTO il ricorso introduttivo;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, all'udienza pubblica del 13 giugno 2025 tenutasi con l'assistenza della sig.ra Nicoletta Niero, l'avv. Matteo Magnano per il ricorrente, l'avv. Angelo Guadagnino ed il dott. Mauro Dal Corso per l'INPS. Non comparso e non costituito il Ministero della Difesa.

FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, parte ricorrente ha chiesto che venga accertato e dichiarato il proprio diritto al computo, ai fini pensionistici, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 1092/1973, del periodo di quattro anni dal 22.10.1983 al 21.10.1987, pari agli anni antecedenti alla data di conseguimento del diploma di laurea, corrispondenti alla durata legale del relativo corso, nonché alla conseguente riliquidazione del

trattamento pensionistico. Esponeva in proposito che, a decorrere dal 16.11.1989, veniva nominato ufficiale del Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.), inquadrato nella VIII qualifica funzionale. Successivamente, a decorrere dal 15.3.2001, la dotazione organica di VII e VIII q.f. e dei relativi profili professionali degli ufficiali del C.F.S. veniva soppressa ed il relativo personale veniva inquadrato nel neoistituito ruolo direttivo dei funzionari del C.F.S. (cfr. art. 1, commi 1 e 3, e art. 22, del d.lgs. 3 aprile 2001, n. 155). Pertanto, a decorrere dal 15.3.2001, il ricorrente veniva inquadrato nel ruolo direttivo del C.F.S., con la qualifica di commissario superiore forestale, qualifica che, ai sensi dell'art. 5, c. 8, della l. n. 36/2004, veniva sostituita da quella di vicequestore aggiunto forestale.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, per effetto del d.lgs. n. 177/2016, il C.F.S. veniva assorbito nell'Arma dei Carabinieri e l'odierno ricorrente veniva inquadrato nel ruolo forestale iniziale (di seguito anche R.F.I.) degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei Carabinieri, con il grado di Tenente Colonnello e, a decorrere dal 1.8.2017, con il grado di Colonnello. Infine, a decorrere dal 1.12.2023, il ricorrente è stato collocato in riserva con il grado di Generale di Brigada, cessando dal servizio, per limiti di età.

Con una prima istanza del 26.02.2017 (doc. 4, all. al ricorso), diretta al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ufficio Trattamento economico di Quiescenza, l'odierno ricorrente chiedeva che, ai fini pensionistici, venisse computato senza oneri, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973, il periodo legale del corso di laurea in scienze forestali, poiché il diploma di laurea posseduto era richiesto per la suddetta nomina nel disciolto C.F.S. (e, oggi, per il transito nel R.F.I., quale ufficiale in s.p.e. dell'Arma dei Carabinieri).

L'Amministrazione, con nota del 13.08.2018 prot. n. omissis (cit. doc. 4), acquisito il parere negativo della Direzione Centrale Pensioni dell'I.N.P.S., non riteneva che accoglibile l'istanza, ravvisando che non trovasse applicazione, nella fattispecie, l'art. 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e, comunque, che vi ostasse l'art. 18, comma 11, del D.lgs. n. 177/2016. In conseguenza di diverso orientamento del Consiglio di Stato e dei T.A.R. in ordine alla spettanza del diritto di cui all'odierno ricorso, il ricorrente, in data 22.02.2023, reiterava l'istanza, a fronte della quale l'Amministrazione, con nota prot. n. omissis del 23.02.2023, inviata in data 03.03.2023 (doc. 5, all. al ricorso), rispondeva che *“il Centro Nazionale Amministrativo, tenuto conto delle recenti sentenze emesse in materia dalla Giustizia Amministrativa a seguito di ricorsi proposti da Ufficiali dell'Arma provenienti dal disciolto Corpo Forestale dello Stato, ha formulato apposito quesito alla Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri”* e si riservava sull'istanza.

Con nota prot. n. INPS.omissis del 21.12.2023, inviata al ricorrente in data 03/01/2024, l'I.N.P.S. - Direzione Provinciale di Chieti trasmetteva al ricorrente il decreto n. CH omissis (doc.1, all. al ricorso), con il quale gli veniva conferita la pensione diretta ordinaria di anzianità, liquidata con il sistema misto, a decorrere dal 01.12.2023. Dal quadro “Servizio utile ai fini del diritto” di cui al suddetto decreto, emergerebbe che, nel conteggio dell'anzianità ai fini pensionistici, non sono stati computati gli anni (quattro) corrispondenti alla durata legale del corso di laurea in scienze forestali, antecedenti alla data di conseguimento del diploma di laurea (22.10.1987) e, quindi, non è stato computato in quiescenza il periodo dal 22.10.1983 al 21.10.1987, con conseguente liquidazione del trattamento pensionistico in misura inferiore al dovuto. Alla luce di quanto sopra e della giurisprudenza dei TAR e del

Consiglio di Stato considerata rilevante per il caso di specie, veniva proposto il ricorso all'odierno esame.

2. L'INPS, nel costituirsi in giudizio **con memoria depositata il 5 settembre 2024** eccepiva, in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 153, c.g.c., non risultando agli atti di causa una previa istanza amministrativa presentata all'Istituto previdenziale. Nel merito, argomentava circa l'infondatezza del ricorso, e rassegnava le seguenti conclusioni: *“1. in via preliminare dichiarare inammissibile il ricorso; 2. in via subordinata rigettarsi nel merito il ricorso e le domande tutte di controparte; 3. condannarsi parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, oltre gli accessori di legge”*.

3. Il Ministero della Difesa non si costituiva, né trasmetteva il fascicolo amministrativo relativo alla posizione del ricorrente.

4. In data **26 settembre 2024**, in prossimità dell'udienza pubblica, parte ricorrente depositava, unitamente ad alcuni precedenti giurisprudenziali ritenuti rilevanti per il ricorso all'odierno esame, una nota del 23 settembre 2024 del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, Direzione di Amministrazione - Servizio Emolumenti e Benefici Economici del Personale, nella quale, facendo riferimento a una precedente nota del 13 gennaio 2023 (prot. 2015), si precisava che: *“Per opportuno orientamento, la Direzione Centrale dell'INPS, con comunicazione n. INPS. omissis, ha espresso, in relazione al quesito di citi alla lettera a cui si; fa seguito, l'avviso che gli Ufficiali del disciolto Corpo Forestale hanno diritto al computo dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea, ai sensi dell'art. 32 del Testo Unico d. P.R. n.1092/1973. La stessa Direzione Centrale ha contestualmente*

comunicato che sarà loro cura predisporre sulla materia apposita circolare esplicativa”.

5. In esito all’udienza del **26 settembre 2024**, questo Giudice, con ordinanza n. 29/2024, disponeva un incombente istruttorio, ai sensi degli artt. 155, comma 3, e 165 del codice della giustizia contabile, al fine di acquisire il fascicolo amministrativo completo, l’esito del procedimento relativo alle istanze del 2017 e del 2023, nonché ogni ulteriore elemento utile a chiarire la posizione dell’interessato.

6. In data **22 ottobre 2024**, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, Direzione di Amministrazione - Servizio Trattamento economico- Ufficio contenzioso depositava la documentazione attinente al menzionato procedimento amministrativo.

7. All’udienza del **13 giugno 2025**, il patrocinio del ricorrente, avendo preso visione della documentazione integrativa, dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese di lite. La difesa dell’INPS, nel prendere atto in udienza dell’intervenuta rinuncia agli atti del giudizio, dichiarava di accettare la rinuncia. Quanto al Ministero della Difesa rimasto contumace, va evidenziato che, ai fini della declaratoria di estinzione, ai sensi dell’articolo 110, c.g.c., l’accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto (Cass. civ. Sez. I Sent., 24/03/2011, n. 6850).

8. Ciò premesso, questo Giudice non può che dichiarare l’estinzione del giudizio, in considerazione della formale rinuncia formulata dal ricorrente, nonché della

espressa accettazione da parte del patrocinio dell'INPS, unica amministrazione resistente ritualmente costituita (art. 110 c.g.c.).

Va conseguentemente disposta la cancellazione del giudizio dal ruolo.

La declaratoria di estinzione del giudizio non dà luogo a pronuncia sulle spese (art. 110, c. 7, c.g.c.).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio, nei termini di cui in motivazione e, conseguentemente, ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

La declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese, ai sensi dell'art. 110, c. 7, c.g.c.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 60 giorni.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO

f.to digitalmente

Consigliere Innocenza Zaffina

Depositata in Segreteria il 24/06/2025

Il Funzionario preposto

f.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice

f.to digitalmente

Innocenza Zaffina

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.

Il Funzionario Preposto

f.to digitalmente